

**Regolamento
dei convitti della Scuola magistrale, del 10 settembre 1945 *),
modificazione dell'art. 11**

(del 23 ottobre 1951)

**IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO,**

allo scopo di rendere più razionale e pratico il servizio medico-sanitario presso i convitti annessi alla Scuola magistrale di Locarno, basato sulla libera scelta del medico curante da parte dei convittori;

sentito il Medico cantonale e tenuto conto dell'avviso dell'Ordine dei medici;

su proposta del Dipartimento della pubblica educazione,

d e c r e t a :

Art. 1. L'art. 11 del regolamento dei convitti annessi alla Scuola magistrale, del 10 settembre 1945 è soppresso e sostituito dal seguente testo:

Art. 11. — Le cure mediche, in quanto non dipendano da infortuni o non richiedano interventi straordinari di spedalizzazione, sono regolate secondo il principio delle Casse-malati; tutti i convittori partecipano con una tassa alle spese mediche e di farmacia, e sono liberi di scegliersi il medico curante tra i sanitari di Locarno, disposti a collaborare con la Cassa-malati dei convitti

Il Consiglio di Stato inoltre nominerà, ogni cinque anni, un medico delegato-scolastico per l'Istituto, al quale spettano i compiti assegnati dalla legge sull'insegnamento elementare (del 28 settembre 1914 **) e decreto esecutivo sull'igiene della scuola (del 2 ottobre 1925 ***).

Il medico scolastico ha altresì la sorveglianza sanitaria generale, in collaborazione con la Direzione dell'istituto, il controllo sanitario dei convittori, nonché del personale, le visite mediche dei nuovi convittori e dei candidati alla patente di maestro.

Per queste sue prestazioni il Medico delegato scolastico riceverà dallo Stato un indennizzo annuo speciale, proporzionato al numero dei convittori.

Art. 2. Il presente decreto entra in vigore con l'anno scolastico 1951-1952, dopo la sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Bellinzona, 23 ottobre 1951.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente: **Lepori.**

Per il Cons. Segr. di Stato: **Canevascini.**

*) B. U. 1945, 175.

**) B. U. 1915, 55.

***) B. U. 1925, 283.